



ASSOLOMBARDA

Ammortizzatori Sociali

La gestione della NASpI

**Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego**

Dispensa n° 04/2023

**A cura
Area Lavoro e Previdenza**

Indice Contenuti

1. Premessa	3
2. Destinatari	4
3. Requisiti soggettivi	6
3.1. Stato di disoccupazione involontaria	6
3.2. Requisito contributivo	8
4. La domanda	10
5. Decorrenza	11
6. La durata	12
7. La sospensione	13
8. Misura dell'indennità	14
9. Riduzione dell'indennità	15
10. Incentivo all'auto-imprenditorialità (liquidazione anticipata della NASpi)	17
11. Nuova attività lavorativa	19
11.1. Attività di lavoro subordinato	19
11.2. Attività lavorativa in forma autonoma	19
11.3. Attività lavorativa all'estero	20
12. Decadenza	21
13. Contribuzione figurativa	23

1

Premessa

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, in conformità con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

In particolare, l’art. 1 del suddetto decreto istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl), **avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.**

La NASpl sostituisce le indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl introdotte dall’art. 2, Legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

(Circolare INPS n. 94 del 12/05/2015 - Circolare INPS n. 142 del 19/07/2015).

Marzo 2023



Destinatari

I destinatari della NASpl sono lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa purché, questi ultimi, accanto al rapporto associativo abbiano instaurato un rapporto subordinato e rimangono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge n. 240 del 1984.

Per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato involontario di disoccupazione.

Sono destinatari quindi della indennità di disoccupazione NASpl:

- i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Non sono invece destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.



Requisiti soggettivi

La NASpl spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- 1. stato di disoccupazione involontario;**
- 2. requisito contributivo.**

3.1. Stato di disoccupazione involontaria

Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:

- 1. dimissioni:** il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità - da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio - ovvero di dimissioni per giusta causa;
- 2. risoluzione consensuale:** se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7, Legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40, Legge Riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n. 92):
 - nell'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, comma 1, Decreto Legislativo n. 23/ 2015, proposta dal datore di lavoro

entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6, Legge n. 604/1966);

- qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

In relazione all'ipotesi di dimissioni per giusta causa l'INPS - Circolare n. 97/2003 - è stato conformato l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l'ipotesi di **dimissioni per "giusta causa"** allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione d'improseguibilità del rapporto di lavoro.

Pertanto, il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Con la successiva Circolare n. 163/2003 l'Istituto ha indicato le fattispecie - riconosciute dalla giurisprudenza - di **dimissioni per "giusta causa"**:

- mancato pagamento della retribuzione;
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione - Sentenza n. 143/2000);
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea - Sentenza del 24 gennaio 2002);
- spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione - Sentenza n. 1074/1999);
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione - Sentenza n. 5977/1985).

Nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'INPS recupererà l'indennità eventualmente corrisposta, così come già

avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

Va anche evidenziato che la nuova indennità di disoccupazione NASpl può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

Il licenziamento disciplinare, infatti, non può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale.

3.2. Requisito contributivo

Sono necessarie almeno **tredecim settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione**. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali (Legge n. 638/1983 e Legge n. 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, **si considerano utili:**

- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpl e NASpl versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione NASpl, sulla base del criterio della prevalenza nell'ambito del periodo di osservazione.

Tenuto conto che ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola ed extra agricola sono previste differenti forme di tutela in ordine ai requisiti minimi ed ai termini di decadenza per la presentazione della relativa domanda, in presenza di contribuzione mista nel

quadriennio di osservazione sarà necessario verificare preliminarmente la prevalenza in agricoltura o in industria.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:

- i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
- i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'art. 31, Legge n. 300/1970;
- i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi - “non considerati utili” - devono essere neutralizzati, con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

In relazione ai lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indennità di disponibilità, di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2015, ed a quelli inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale di cui all'art. 25 del CCNL per le Agenzie di somministrazione del lavoro, i periodi di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore è inserito nelle procedure di riqualificazione professionale non possono essere neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Il comma 221 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell'indennità di disoccupazione Nasp, anche in merito al Requisito Lavorativo.

L'INPS, con la circolare n. 2/2022, nel riassumere le principali novità apportate dalla Legge di Bilancio evidenzia:

- **l'abolizione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione:** per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l'accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.



La domanda

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpl deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto procedendo dal box "SERVIZI ONLINE", secondo il seguente percorso: ACCEDI AI SERVIZI > SERVIZI PER IL CITTADINO > INVIO DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO > NASpl > INDENNITA' NASpl > INVIO DOMANDA.
- Contact Center integrato INPS;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il **termine di decadenza di sessantotto giorni**, che decorre:

- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Nell'ipotesi in cui si verifichi un **evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio** sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, **il termine rimane sospeso** per la durata dell'evento.



Decorrenza

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dal 38 esimo giorno successivo alla data di licenziamento per giusta causa se la domanda viene presentata tra il 30 esimo giorno ed il 38 esimo; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata dopo il 38 esimo giorno ma, comunque, entro i termini di Legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 22/2015.

6

La durata

La NASpl è corrisposta mensilmente **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.**

Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. È parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.


I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl.



La sospensione

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:

- **rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi;**
- **nuova occupazione all'estero**, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all'UE o con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
- **omessa comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi;**
- in caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di NASPI, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa (Circolare INPS n. 94/2015).



Misura dell'indennità

La misura della prestazione è pari al **75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni**, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con propria Circolare (1.352,19 euro per il 2023 – Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023). L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT che per **l'anno 2023** è pari a **1.470,99 euro**.

La Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) modifica altresì, **il meccanismo del décalage**: ovvero la riduzione dell'importo mensile NASpl in misura pari al 3% al mese.

Decorrenza dell'applicazione del **c.d. décalage** in ragione dell'età anagrafica del richiedente l'indennità NASpl: con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, invece si applica la riduzione del 3% della prestazione dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.



Riduzione dell'indennità

L'importo **dell'indennità si riduce:**

- a) **nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma**, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (euro 4.800,00).

In tal caso l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell'anno, se precedente).

Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di NASpi se l'attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;

- b) **nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del percettore di NASpi**, qualora il reddito che ne derivi sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (euro 8.000,00).

In tal caso l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi previsti, rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data iniziale del rapporto di lavoro subordinato e la data in cui termina il godimento dell'indennità o se anteriore la fine dell'anno, a condizione:

- che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo previsto, entro un mese dall'inizio dell'attività;

- che il datore di lavoro o l'utilizzatore, nel caso di contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpl, e che non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
- c) **nell'ipotesi in cui il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale** cessi da uno dei due rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione e qualora il reddito percepito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.000,00 euro).

In tal caso la NASpl è concessa per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell'anno, se precedente), purché comunichi entro un mese all'INPS il reddito che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere;

- d) **nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata**, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000,00 euro).

In tal caso l'importo della NASpl è ridotto di un importo pari all'80% del predetto reddito;

- e) **cumulabilità tra NASpl e lavoro occasionale accessorio.**

Il soggetto disoccupato che si trova a percepire compensi derivanti da prestazione di lavoro accessorio, voucher, ha la possibilità di cumulare il reddito derivante da questa attività con il reddito prodotto dall'indennità NASpl.

Nel caso in cui il compenso derivante dalle prestazioni effettuate con lavoro accessorio (ex voucher) raggiunga un limite complessivo di **3.000 euro per anno civile**, ossia da gennaio a dicembre, i due redditi sono interamente cumulabili e il prestatore **non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell'INPS.**

Situazione differente, invece, se i compensi derivanti da lavoro accessorio sono superiori al limite precedentemente indicato.

In questo caso il prestatore deve effettuare una comunicazione preventiva all'istituto, ovvero entro un mese dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio se successiva all'erogazione dell'indennità NASpl, pena la decadenza dal diritto alla prestazione a sostegno del reddito.

- f) **servizio civile**

Anche in caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la NASpl e il beneficiario non è tenuto a effettuare all'INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all'importo del compenso annuo percepito (messaggio 28 aprile 2022, n. 1800).

10

Incentivo all'auto- imprenditorialità (liquidazione anticipata della NASpI)

Il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo spettante e non ancora erogato.

L'assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di NASpI se l'attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI.**

Per "inizio di attività" deve essere inteso, non la richiesta di attribuzione della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate, ma la data dichiarata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

L'anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpl ha sottoscritto una quota del capitale sociale.

Qualora il percettore di NASpl sia beneficiario dell'indennità in misura ridotta per effetto di precedente opzione per il cumulo, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della riduzione stessa.

11

Nuova attività lavorativa

11.1. Attività di lavoro subordinato

In costanza di percezione di indennità NASpI, la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione **determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.**

Al contrario, **nell'ipotesi di contratto di durata pari o inferiore al predetto limite**, la prestazione è sospesa d'ufficio per l'intera durata del rapporto di lavoro, per essere nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine della sospensione.

11.2. Attività lavorativa in forma autonoma

Nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività e la data finale dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno, a condizione che **l'interessato comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio della nuova attività o dalla presentazione della domanda di NASpI**, nel caso in cui l'attività autonoma fosse precedente rispetto allo stato di disoccupazione.

Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o diminuzione.

In tal caso l'indennità verrà rideterminata.

Qualora il reddito annuo presunto sia superiore al previsto limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, si applica l'istituto della decadenza.

La mancata comunicazione del reddito presunto entro il previsto termine perentorio di un mese produce decadenza dalla prestazione.

11.3. Attività lavorativa all'estero

L'INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepimento della NASpI anche a coloro che si trovino all'estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

L'INPS ha tenuto anche a sottolineare il carattere innovativo del procedimento, nella volontà di adeguamento all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche in ambito internazionale e non solo nei confini dell'Unione Europea:

- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
- recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

12

Decadenza

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all'INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall'inizio dell'attività;
- c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
- d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall'avvio dell'attività;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
- g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7, D.Lgs. n. 22/2015).

Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità.

13

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione della NASpl sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità) **entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl (anno 2023 pari a 1.470,99 euro * 1,4 = 2059,386 euro)**.

I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Elenco Dispense pubblicate

- "IP Lab - Conoscere e valorizzare la proprietà intellettuale in azienda" N° 01/2022
- "L'orario di lavoro" N° 02/2022
- "Cartelle, rateazioni e rottamazione" N° 03/2022
- "La Privacy nel controllo a distanza" N° 04/2022
- "La gestione dei plessi scolastici" N° 05/2022
- "I numeri per le risorse umane" N° 06/2022
- "Le principali agevolazioni fiscali per le imprese" N° 07/2022
- "Mestieri e competenze" N° 08/2022
- "Il reddito di lavoro dipendente" N° 09/2022
- "Il cambiamento continuo: l'appassionante viaggio verso il vantaggio competitivo" N° 10/2022
- "Indagine retributiva 2022" N° 11/2022
- "Continuous Improvement" N° 12/2022
- "Intelligenza Artificiale per l'industria - Glossario" N° 01/2023
- "Ammortizzatori sociali" N° 02/2023
- "Guida alla riscossione" N° 03/2023

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

